

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 608-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ORIANA)

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626,
agli ufficiali dei ruoli d'onore provenienti dai ruoli speciali
delle tre Forze armate

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BARSACCHI e PETRONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame intende rendere possibile la promozione a generale di brigata (o gradi corrispondenti) di tutti i colonnelli del ruolo d'onore provenienti dai ruoli speciali.

La loro promozione avverrebbe alle seguenti condizioni:

che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado di colonnello;

che abbiano tenuto il comando di un reparto in guerra.

La promozione è concessa a titolo onorifico e quindi senza oneri per lo Stato. Perchè risulti in modo esplicito esclusa qualsiasi remota possibilità di corresponsione di

arretrati ad ufficiali richiamati in servizio, è stata proposta, dalla Commissione, l'aggiunta di un comma all'articolo unico.

Il disegno di legge risulta in definitiva una estensione dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, che limita la promozione in questione ai soli colonnelli trasferiti dai ruoli normali ai ruoli speciali ponendo identiche condizioni a quelle sopra riportate. La limitazione è certamente ingiusta: poste infatti eguali condizioni di merito, non si vede perchè debbano essere promossi solo coloro che provengono pur sempre dai ruoli speciali ma essendovi transitati da quelli normali.

ORIANA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

a) sul disegno di legge

1° aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario in quanto l'articolo unico contrasta con il combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

b) su emendamento

11 novembre 1981

La Commissione, fermo restando il parere già espresso in data 1° aprile 1981 sul disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEI PROPONENTI***Articolo unico.*

I colonnelli e gradi corrispondenti dei ruoli d'onore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli speciali delle rispettive Forze armate, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, possono conseguire la promozione al grado di generale di brigata o contrammiraglio, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE***Articolo unico.*

Identico.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, iscritti nel ruolo d'onore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono la promozione al grado di generale di brigata o contrammiraglio non prima della predetta data.